

Statuto Associazione Quos

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita con sede in Macerata, Via S. Maria della Porta n. 93 l'Associazione di Promozione Sociale "Associazione Quos", entità senza fini di lucro di seguito detta associazione.

2. L'associazione:

- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre associazioni senza fini di lucro o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- l'associazione può istituire sedi periferiche in Italia e all'estero. Tali sedi dipenderanno amministrativamente dalla sede madre.
- l'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo

L'associazione ha lo scopo di:

1. promuovere una cultura di pace e un approccio costruttivo nella gestione dei conflitti;
2. promuovere i diritti umani
3. educare alla pace e alla convivenza multiculturale;
4. promuovere spazi/zone di pace in situazioni di conflitto;
5. formare ed educare alla gestione dei conflitti;
6. trasformare il disagio personale e sociale provocato dal conflitto in un'opportunità per la crescita individuale e sociale.

Art. 3 - Attività

Al fine di raggiungere gli scopi indicati nel precedente articolo l'associazione svolge le seguenti attività:

1. progetti di cooperazione internazionale atti a creare centri di mediazione comunitaria in quartieri o zone con alta conflittualità e/o grande disagio sociale;
2. creazione e gestione di processi formativi atti a fornire gli strumenti di base per una positiva gestione dei conflitti, educazione alla pace e rispetto dei diritti umani;
3. intervento in situazioni di conflitto come mediatori, negoziatori e/o formatori;
4. pubblicazione di libri e/o riviste sul tema della gestione dei conflitti, dell'educazione alla pace, dei diritti umani.



5. gestione di centri di mediazione creati ad hoc presso enti pubblici e/o privati.

Art. 4 - Soci

1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
2. I soci possono svolgere anche attività non retribuita.
3. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al mediatore nominato dall'assemblea dei soci il quale, convocate le parti, cercherà di aiutarle nel risolvere il conflitto.

Art. 5 - Tipologia Soci

I soci si distinguono in:

1. Soci Onorari: coloro i quali abbiano particolari benemerenze nella gestione dei conflitti, educazione alla pace e rispetto dei diritti umani;
2. Soci Sostenitori: coloro i quali aderiscano all'associazione versando una quota associativa superiore a quella indicata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso;
3. Soci Ordinari: coloro i quali aderiscano all'associazione versando la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

Art. 6 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, votare direttamente o per delega, svolgere il lavoro preventivamente concordato e recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 7 -Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il presidente;
 - il mediatore
 - il collegio dei revisori dei conti.





Associazione Quos

Art. 8 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci;
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario;
3. L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta inviata per posta elettronica o, in suo difetto, per raccomandata con ricevuta di ritorno a ciascun socio con diritto di voto, almeno 15 giorni prima della data fissata. Il presidente redige l'ordine del giorno.
4. L'assemblea può essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Soci con diritto di voto;
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega;
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe;
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il metodo del consenso o, in suo difetto, per maggioranza semplice dei presenti;
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
 - eleggere il mediatore
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

Art. 9 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 5 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 2 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta inviata per posta elettronica o, in suo difetto, per raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - assumere il personale;
 - nominare il segretario;





Associazione Quos

- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art. 10 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 8, comma 4 e 9, comma 4;
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile;
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal segretario.

Art. 11 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispose lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo.
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale;
 - sostituisce il presidente in caso di impedimento o di cessazione.

Art. 12 - Controversie



1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere nel seno di una delle componenti dell'associazione deve essere girata al mediatore nominato dall'assemblea dei soci il quale convocate le parti interessate cercherà di aiutarle nella ricerca di una soluzione. L'eventuale accordo raggiunto dovrà essere sottoscritto dalle parti.

Art. 13 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro anni e non possono essere riconfermate per più di due volte.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Art. 14 - Risorse Economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - contributi dei privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - introiti derivanti da convenzioni;
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
 - erogazioni liberali
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

Art. 15 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16 - Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà per consenso o, in suo difetto, a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.





Art. 17 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea per consenso o, in suo difetto, con il voto favorevole di almeno due terzi dei votanti, i quali rappresentano la metà più uno dei soci

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei Soci in seduta straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

